

TI_GERICHTE 30.2004.39 vom 12. Mai 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2004.39

FR: TI_GERICHTE 30.2004.39 du 12 mai 2004

IT: TI_GERICHTE 30.2004.39 del 12 maggio 2004

Regeste

cittadino (italiano) domiciliato in Svizzera che lavora in Italia è assoggettato al luogo di lavoro (I) in virtù della Convenzione internazionale con l'Italia e degli Accordi Bilaterali. Preminenza del D internazionale. Esonero pagamento AVS in CH. Irrilevante se pagato o no contributi in Italia

Erwägungen

E. 29

gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3). Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGa. Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a). In concreto la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato in relazione alla sua situazione lavorativa in parte antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2001 e 2002) ed in parte posteriormente a tale data (per il 2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGa e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi personali dovuti da RI1 vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002 per gli anni 2001 e 2002. Per il 2003 si deve invece fare capo ai disposti legali validi dal 1° gennaio 2003. Ne discende che a dipendenza dell'anno di contribuzione analizzato, ogni riferimento alle norme della LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002 oppure dal 1° gennaio 2003, a dipendenza degli anni di cui si tratta. Nel merito 2.2. Questo Tribunale è chiamato a verificare la correttezza delle decisioni formali di fissazione dei contributi personali dovuti da RI1 negli anni 2001-2003, poiché l'amministrazione l'ha considerato come un salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo AVS e quindi l'ha parificato ad un lavoratore indipendente assoggettato in Svizzera, senza però riconoscere le spese professionali da esso sopportate. 2.3. Dalla documentazione agli atti, in particolare dal questionario per l'affiliazione dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS compilato dall'assicurato il 29 gennaio 2004 (doc. 2), risulta che dal 1996 al 2000 compresi il ricorrente, cittadino italiano domiciliato dal 1995 in Svizzera, ha lavorato per la ditta _____. Dal 1° gennaio 2001 l'interessato è amministratore delegato della società italiana _____, ove lavora quotidianamente. Alla lettera F di tale formulario, l'assicurato ha dichiarato che la sua retribuzione annua per l'attività svolta all'estero era valutata in Fr. 300'000.-, al netto delle spese professionali sostenute. 2.4. L'art. 1 cpv. 1 LAVS prevede che sono assicurati in conformità della stessa legge: a) le persone fisiche domiciliate in Svizzera; b) le persone fisiche che esercitano

un'attività lucrativa in Svizzera; c) i cittadini svizzeri che lavorano all'estero: 1) al servizio della Confederazione, 2) al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'art. 12 LAVS, 3) al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'art. 11 della Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale. I suddetti criteri d'assoggettamento sono alternativi. E' quindi sufficiente adempierne uno solo, ossia singolarmente il domicilio in Svizzera, l'attività lucrativa in Svizzera (GREBER/DUC/ SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 1997, n. 83 ad art. 1 LAVS, pag. 52) oppure l'attività all'estero per cittadini di nazionalità svizzera. Il capoverso 2 dell'art. 1 LAVS elenca invece le persone che non sono assicurate, mentre il capoverso 3 permette di continuare l'assicurazione in caso di lavoro all'estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera. Il capoverso 4 permette ai cittadini svizzeri domiciliati nel loro paese d'origine di aderire all'AVS anche se il diritto internazionale designa un altro diritto applicabile. 2.5. In virtù dell'art. 4 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. Giusta l'art. 6 OAVS, con riserva di indicate eccezioni, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori. Per l'art. 6ter OAVS relativo al reddito realizzato all'estero, sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d'attività lucrativa che pervengono ad una persona domiciliata nella Svizzera: a) come proprietario o come socio di aziende o di stabilimenti situati all'estero, b) come organo di una persona morale con sede all'estero, o c) che paga l'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD. Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell' "Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC, RS 0.142.112.681), le lettere a e b sono state di conseguenza modificate: " a. come proprietario o socio di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale; b. come organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale;". L'art. 6 cpv. 1 LAVS regola il caso particolare dei datori di lavoro che non sono tenuti al pagamento dei contributi. In tale contesto, i contributi degli assicurati alle dipendenze di questi datori di lavoro sono fissati al 7,8% del salario determinante. Per la fissazione e la determinazione dei contributi da essi dovuti si applicano per analogia gli artt. 22-27 OAVS (art. 16 OAVS), assimilando così questi assicurati agli indipendenti. 2.6. Dall'analisi dei primi due capoversi dell'art. 1 LAVS si deduce che per sapere se una persona è obbligatoriamente assicurata all'AVS in Svizzera occorre verificare se essa: - adempie uno dei tre criteri d'assoggettamento previsti dal capoverso 1; - senza cadere in uno dei casi d'esenzione (capoverso 2); - senza che il diritto internazionale – Convenzioni internazionali di sicurezza sociale conclusi dalla Svizzera oppure Accordi internazionali - non designi un altro diritto nazionale o esenti l'assicurato (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., n. 82 ad art. 1 LAVS, pag. 52). Pertanto, le disposizioni della LAVS e dell'OAVS sulle modalità di fissazione dei contributi entrano in considerazione soltanto se una convenzione o accordo internazionale non prevedono un diverso assoggettamento dell'assicurato. La medesima conclusione vale per l'interpretazione dell'art. 6ter OAVS che, con l'adozione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, è stato modificato, come visto, in questo senso.

Questa preminenza del diritto internazionale sul diritto nazionale, siccome il ricorrente è cittadino italiano, si concretizza nella fattispecie con l'applicazione della Convenzione del 14 dicembre 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale (RS 0.831.109.454.21), valida però fino al 30 maggio 2002, ovvero fino a che detta Convenzione è stata sospesa a seguito dell'entrata in vigore del citato Accordo (art. 20 ALC; cfr. anche DTF 128 V 315 e STFA del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03). In generale, il criterio principale utilizzato dalle convenzioni che vincolano la Svizzera per determinare il diritto applicabile è quello del luogo di lavoro (*lex loci laboris*). Secondo l'art. 4 §1 della predetta Convenzione fra la Svizzera e l'Italia, la legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Il criterio utilizzato per determinare il diritto applicabile (sistema competente) è, dunque, anche in tal caso, quello del luogo di lavoro. Per contro, la nozione del luogo di lavoro non è definita dalle convenzioni; sono di conseguenza le norme relative all'AVS che trovano applicazione (DTF 124 V 100 consid. 3a; DTF 119 V 68 consid. 3a; DTF 117 V 270), in particolare l'art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS che contiene la nozione d'attività lucrativa esercitata in Svizzera (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., nn. 63 segg. ad art. 1 LAVS, pag. 43 seg.). Come detto, il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, che rinvia, per quanto attiene alla sicurezza sociale, al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal Regolamento (CE) N. 118/97, Regolamento (CE) N. 1290/97, Regolamento (CE) N. 1223/98, Regolamento (CE) N. 1606/98 e Regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte. Anche il Regolamento (CEE) N. 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento alla legislazione dello Stato in cui è esercitata un'attività lucrativa (art. 13 cpv. 2; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali: "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in: RDAT I-2002, pag. 41 segg.). 2.7. Già con sentenza del 10 dicembre 2001 nella causa A. di cui all'Inc. n. 30.2001.74, questo Tribunale si era dovuto chinare su una problematica simile, prendendola in esame al considerando 2.3: " (...) Interpellata in merito dal TCA circa la prassi adottata per l'affiliazione di cittadini italiani che esercitano un'attività lucrativa in Italia, la Cassa ha osservato: In riferimento al vostro scritto del 23 ottobre 2001, vi comunichiamo quanto segue: • per i cittadini italiani, domiciliati in Svizzera che lavorano in Italia, la Cassa non sollecita alcuna affiliazione quale salariato il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS, in quanto la convenzione di sicurezza sociale conclusa con l'Italia recita che il principio dell' "affiliazione al luogo di lavoro". • Per contro, se le persone suddette inoltrano spontaneamente la richiesta di affiliazione, la Cassa dà la possibilità di affiliarsi a titolo facoltativo, conformemente alle direttive federali COA marginale 4033 e 4034. (...).". Inoltre, al considerando 2.4. della medesima sentenza il TCA si era in particolare così espresso: " (...) Va infine rilevato che non si può derogare al principio dell'assoggettamento alla legislazione del posto di lavoro perché un assicurato non è stato assoggettato a contributo nello Stato in cui ha esercitato l'attività lucrativa (DTF 114 V 129). Per cui la circostanza che dal salario percepito dall'insorgente non sono stati dedotti contributi in Italia è irrilevante. (...).". Da quanto precede risulta che malgrado l'amministrazione fosse al corrente sia che l'assicurato era domiciliato in Svizzera dal 1995

e lavorava in Italia dal 1° gennaio 2001 (doc. 2 prodotto dalla convenuta stessa), sia dell'esistenza della Convenzione internazionale con l'Italia, essa l'ha ugualmente affiliato, in virtù dell'art. 6 LAVS, come un salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'AVS svizzera. Tuttavia, la lettera di questa norma sottintende che l'assicurato lavori in uno stabilimento in Svizzera per un datore di lavoro che ha però sede all'estero (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., nn. 1 segg. ad art. 6 LAVS, pag. 212 segg.). Lavorando, invece, come amministratore delegato di una società in Italia – fatto questo non contestato dall'amministrazione – l'applicazione del citato art. 6 LAVS non può pertanto entrare in linea di conto, per cui l'affiliazione eseguita dalla Cassa appare manifestamente errata. 2.8. Alla luce di quanto sopra esposto emerge che siccome RI1 ha svolto un'attività lucrativa – in questo caso dipendente - in Italia, a prescindere dalla circostanza che esso abbia pagato o meno i relativi contributi in questo Stato, l'assicurato non deve comunque essere affiliato ad una Cassa di compensazione in Svizzera, poiché risulta essere esonerato in virtù dapprima della citata Convenzione, poi dell'ALC. Il suo assoggettamento, come detto, deve in effetti avvenire al luogo di lavoro, ossia in Italia. Tale conclusione vale per tutti i tre anni assoggettati, ovvero sia prima dell'entrata in vigore dell'Accordo ALC (1° gennaio 2001-31 maggio 2002), sia una volta che lo stesso è entrato in vigore (dal 1° giugno 2002 al 31 dicembre 2003). Di conseguenza, l'esenzione dal pagamento dell'AVS in Svizzera comporta l'annullamento della decisione su opposizione del 12 maggio 2004 e l'integrale accoglimento del ricorso. 2.9. Siccome totalmente vincente in causa, la Cassa CO1 verserà all'insorgente, rappresentato dalla fiduciaria RA1, delle ripetibili di Fr. 800.- in virtù dell'art. 61 lett. g LPGa (la giurisprudenza relativa all'art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS è valida anche per il nuovo articolo della LPGa: SVR 3/2004 AHV Nr. 5 pag. 17; a proposito della relazione fra questi due articoli: SVR 2003 AHV Nr. 13 pag. 33 segg.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.